

**Pastorale universitaria del Vicariato diocesano. ”( Roma dal 13 al 15 novembre)**

## **“La Costituzione Repubblicana. Fondamenti, principali e valori, tra attualità e prospettive”**

**Alcuni interventi:**

**Lorenzo Ornaghi, Rettore Università Cattolica: Una base comune per orientare il cambiamento (sintesi – Osservatore Romano del 13 novembre);**

**Ottavio De Bertolis, S.I., Pontificia Università Gregoriana, Il diritto tra politica ed etica ([Agenzia ZENIT](#) sabato 15/11/2008)**

**Francesco Paolo Casavola, docente di Storia del Diritto romano e Presidente emerito della Corte costituzionale, Economia, lavoro e contesto di vita ([Agenzia ZENIT](#) sabato 15/11/2008).**

### **1. Una base comune per orientare il cambiamento**

di Lorenzo Ornaghi, Rettore dell'Università Cattolica

Dopo la fine della contrapposizione bipolare della guerra fredda e il rapido svuotarsi delle rigide appartenenze ideologiche, non sono mancati gli appelli a far sì che la Costituzione italiana riuscisse a essere un mito politico, la fonte di una più coesa e riconoscibile identità nazionale. È oggi piuttosto facile constatare come simili appelli - al pari del richiamo alla necessità del "patriottismo costituzionale" - abbiano faticato a far presa su una società in cui le vecchie divisioni politiche si combinano - e si sovrappongono, senza precise geometrie - in un'apatia e talvolta in un livore, in gran parte nuovi. Ma forse la difficoltà a rispondere a tali appelli va cercata altrove, e cioè proprio in quel cambiamento del nesso fra istituzioni e società, da cui maggiormente è stata ed è messa alla prova la Costituzione italiana. Il duplice carattere di "compromesso" e "progetto" - presente, a giudizio di molti studiosi, sin dalle origini della Costituzione - una volta privato di quella pur ambivalente anima politica che sostenne la Carta per circa un quarto di secolo, rischia di restituire, ingigantita, l'impressione di "indeterminatezza" già resa pubblica negli anni Sessanta dal grande giurista Arturo Carlo Jemolo. Finita la stagione del compromesso - o dell'"armistizio", secondo Jemolo - la realizzazione del progetto costituzionale sempre più debolmente trova il suo perno nel nesso partiti-società. Certo, i partiti non sono affatto venuti meno. E però sono radicalmente

cambiati, nella loro identità e anche, non di rado, nelle loro più tradizionali funzioni. Mentre quasi tutti i partiti oggi esistenti non puntano più a ritrovare nella società il terreno su cui realizzare il "progetto" costituzionale, a sua volta la società non può più essere intesa come il campo - privo di autonomia - su cui si manifesta per intero la politicizzazione esercitata dai partiti.

Ernst-Wolfgang Böckenförde, illustrando l'importanza della separazione fra Stato e società, ha distinto quattro diversi modelli di ordinamento del rapporto fra lo Stato e la società: a) il modello autoritario, che "mira all'autonomia e indipendenza della sfera decisionale dello Stato da influenzamenti da parte della società"; b) il modello liberal-democratico, il quale "prende le mosse da una possibilità regolata di partecipazione di tutti alla creazione della volontà politica e dal libero accesso alle posizioni decisionali dello Stato, a prescindere dai limiti, che sono conservati, dell'influsso statale della società"; c) il modello istituzionale, forma intermedia fra l'autoritario e il liberal-democratico; d) il modello totalitario, che "comporta l'abolizione della contrapposizione Stato-società".

All'interno di questa tipologia, la Costituzione italiana non può che essere ricondotta al modello liberal-democratico. In effetti, nel sistema disegnato dalla Carta, l'importanza pratico-costituzionale del mantenimento della distinzione fra Stato e società non solo risiede nella limitazione del potere statale di decisione in quanto tale, ma si manifesta anche - per continuare l'analisi di Böckenförde - "rispetto alle forme organizzative della creazione della volontà politica e alla separazione dell'ambito statale da quello pubblico". È proprio questa "separazione dell'ambito statale da quello pubblico" - soprattutto nelle sue strutture istituzionali e organizzative - a essere stata investita con maggior forza dalle conseguenze di quel processo più ampio e di lunga durata, che già Roberto Ruffilli, alla metà degli anni Ottanta, decifrava con chiarezza. Osservava infatti Ruffilli che "ovviamente il potere politico non è scomparso, ma si è avuta una diffusione, una dislocazione di esso a diversi livelli; tutto ciò ha comportato la crisi anche dei meccanismi di controllo del potere stesso, che erano stati inventati per un potere fortemente concentrato". Questa diffusione e accresciuta competizione (o conflitto) di luoghi molteplici di potere accentua, necessariamente, l'impossibilità di integrare la società nello Stato.

All'orizzonte, e talvolta già nel nostro presente, qualche studioso intravede il profilarsi di forme di "postdemocrazia", guidate o dominate da ristrette e potenti oligarchie. Forse, allora, più attuale e cogente torna l'allarme che Giuseppe Capograssi lanciava nel 1945, quando si chiedeva, per la Costituzione ancora tutta da scrivere, "dove mettere le basi, dove trovare quel tanto di fermo e di solido che è necessario per fondare una costituzione, cioè il centro, il punto fermo attorno a cui si deve raccogliere, e trovare unità e sostegno, la infinita mobilità della vita storica di un popolo". Ed è da qui, da questo "punto fermo" in cui si rappresentano e condensano la storia e l'ethos di un popolo, che ogni Costituzione - anche quella italiana - più che pretendere di "costituzionalizzare" i cambiamenti della società, può aspirare a essere la "comune base" per orientarli.

## 2. Il diritto tra politica ed etica di Ottavio De Bertolis, S.I., della Pontificia Università Gregoriana

### *Le geometrie giuridiche e il loro presupposto*

Non è possibile sottovalutare, in un congresso di giuristi che celebrano il 60° anniversario della Costituzione italiana, l'apporto di Kelsen alla nostra concezione del diritto. Nonostante le nostre riserve o le nostre obiezioni, anche noi, come il giurista praghese ci insegna, ci occupiamo "del diritto come è, senza legittimarlo come giusto o squalificarlo come ingiusto; [...] del diritto reale e possibile e non già del diritto giusto". Così ci hanno insegnato a scuola, e così molto probabilmente riteniamo debba essere, anche se ci rendiamo conto che i problemi aperti con questa interpretazione sono probabilmente più numerosi di quelli che con essa risolviamo. Tuttavia sono rinviati ad un *altrove* non giuridico, in un certo senso rimossi dall'orizzonte nel quale vogliamo rimanere, e questo ci legittima a rimanere all'interno della nostra teoria pura del diritto, la quale, nella sua avalutatività, ci permette di "conoscere esclusivamente e unicamente il suo oggetto".

In questa sorta di operazione chirurgica, che separa dal corpo sociale considerato nel suo complesso il cervello che presiede all'elaborazione delle regole che presiedono la sua esistenza, o, se preferiamo, l'*hardware* del *computer* sociale da coloro che lo utilizzano, troviamo la possibilità di elaborare una dottrina pura del diritto: tuttavia procedendo in tal modo, ossia evitando di impegolarci in considerazioni morali, cioè non giuridiche, è inevitabile ridurre il diritto al potere e con ciò perdere il senso stesso della politica. Essa, giocata nei vari livelli istituzionali, coincide con la mera volontà del legislatore, vero *mortal god*: ma, se la volontà del legislatore è legge a se stessa, lo Stato di diritto, la grande elaborazione dottrinale dell'Ottocento tedesco proseguita nella dottrina del costituzionalismo, diviene semplicemente il diritto dello Stato. Le conseguenze possono essere pesanti: un vero "nichilismo giuridico", nel quale la politica decade puramente a prassi, pragmatismo volto alla conservazione e gestione del potere ai vari livelli. Come sarà allora possibile chiedere senso dello Stato ai parlamentari, ai giudici, agli stessi cittadini, se lo Stato ha perduto ogni senso? Questa è l'implosione alla quale inevitabilmente giungiamo, e probabilmente alla quale siamo già giunti, proprio estremizzando la "dottrina pura del diritto" e la sua metodologia. Così, se il sistema è valido soltanto perché le sue leggi sono state elaborate secondo i meccanismi propri delle "norme sulla produzione" disciplinate dalla Costituzione, se la nostra attenzione è coartata solamente dal meccanismo di quella suprema *machina machinarum* che è lo Stato, il diritto rimane *pura* procedura, proprio come la sua scienza è *pura* dottrina. E ogni procedura non si giustifica da sé: un *pro-cedere*, che etimologicamente significa un "andare avanti", richiede un *senso*, cioè pone il problema dei *fini*, che rientrano così a pieno diritto nella riflessione giuridica e *lato sensu* politica, non per una ideologica etica o religiosa abbracciata, ma per interno dinamismo logico. Questo nonostante ogni sforzo, questo sì ideologico, volto ad esorcizzarli.

Così alcuni ritengono di esorcizzare il problema etico dall'ambito del diritto ricordando, e in effetti con ragione, che "i principi stabiliti dalla Costituzione non sono certo diritto naturale. Essi, al contrario, rappresentano il massimo atto d'orgoglio del diritto positivo, in quanto costituiscono il tentativo di «positivizzare» quel che, per secoli, si era considerato appannaggio del diritto naturale, appunto: la determinazione della giustizia e dei diritti umani. La Costituzione infatti, per quanto trascenda il diritto legislativo, non si colloca in una dimensione indipendente dalla volontà creatrice degli uomini e non precede

quindi l'esperienza giuridica positiva". In realtà, il diritto legislativo, come è chiamato da Zagrebelski, richiede un fondamento, proprio come una geometria richiede degli assiomi di partenza.

E' noto infatti che proprio la distinzione rigorosa della forma (giuridica) dal contenuto (giuridico), ossia la "dottrina pura del diritto" nella cui prospettiva ci poniamo, conduce a una scienza del diritto che potrebbe paragonarsi, secondo Kelsen, a una geometria del fenomeno giuridico totale (*eine Geometrie der totalen Rechtserscheinung*), a una scienza delle forme senza contenuto (*Formen ohne Inhalt*). Ma le "geometrie legali", come ogni geometria, euclidea o no, e in generale come ogni sistema di concetti autoreferente, *more geometrico demonstrabilis*, richiede un'intelligenza dell'assioma, o degli assiomi di partenza. Infatti nessuna scienza - e quindi neanche quella del diritto - può essere verificata o falsificata rimanendo all'interno del suo presignato orizzonte: così il diritto, come ogni scienza, rinvia ad un *altro fuori di sé*. Detto "altro" non è lo Stato, che non rappresenta affatto un "fuori di sé" rispetto all'ordinamento giuridico, è invece la comunità: il diritto è così sottratto al meccanismo del potere, alle procedure ed al pragmatismo, e affondato piuttosto in quei valori diffusi presenti in una società, che supportano le norme che lo Stato esprime, e rendono l'ordinamento giuridico, ancora secondo la lezione di Kelsen stesso, non solo valido, ma anche efficace.

Va infatti ricordato che l'efficacia, l'osservanza delle leggi in quanto percepite come doverose o buone o giuste, comunque colte in una dimensione metalegislativa, se vogliamo *lato sensu* morale, rientra pienamente nella stretta concezione positivista del diritto. Nonostante tutto, se è vero che la Costituzione non precede l'esperienza giuridica positiva, dobbiamo, con Kelsen, ammettere che l'esperienza positiva non nasce dal nulla e non si appoggia sul nulla: l'efficacia, *condicio per quam* della stessa validità del sistema, ce lo rivela.

#### *L'ordinamento giuridico tra validità ed efficacia*

Possiamo dire che l'ordinamento giuridico è paragonabile ad una ragnatela, le cui trame sono i percorsi geometrici delle leggi, la loro conformità alla norma fondamentale, la loro posizione in conformità alle norme sulla produzione, in quel sistema articolato sopra-statale, statale e infra-statale che è ormai il nostro. La ragnatela tuttavia si poggia su dei punti-forza che non sono più la ragnatela, ma la sorreggono, e al di fuori dei quali la ragnatela non esiste né può esistere. Questi sono i presupposti dell'ordinamento giuridico come tale, e dunque anche delle Costituzioni come diritto positivo, che lo Stato non può garantire, come vedremo. Lo Stato-apparato infatti può garantire solo il potere, o la coazione: ma uno Stato democratico deve, a pena di non essere più se stesso, garantire un'osmosi continua tra governanti e governati che sarebbe illusorio considerare garantita solo per mezzo della rappresentanza politica, cioè aborrisce il semplice poggiarsi sul potere. Perché lo Stato di diritto sia tale, occorre quindi che il suo diritto rispecchi i fondamenti valoriali di una società, o comunità. E questo non è un discorso teologico o morale, ma puramente laico: rimaniamo all'interno di un paradigma puramente secolare ed immanente del diritto, quello proprio della nostra tradizione occidentale cristiana.

Proprio all'interno di questa storia, superando l'unitarietà dell'antica *christianitas*, si è sviluppato lo Stato moderno come "organismo di potere politico per la salvaguardia dei diritti e delle libertà naturali e pre-statali dei singoli [...] nel riferimento alla libera personalità singola e autodeterminata dell'individuo". D'altra parte, rimanendo proprio in questa prospettiva di radicale secolarizzazione propria della nostra tradizione, è ben vero che "il nostro specifico ordinamento occidentale liberal-democratico è cresciuto in simbiosi e dialettica

con uno specifico ordinamento morale”, pur senza mai coincidere con esso, proprio per la distinzione, già evangelica, tra le cose di Dio e le cose dell’uomo. Nella storia degli ordinamenti giuridici moderni la secolarizzazione, paradossalmente, non è – come piacerebbe ad alcuni oggi – la rimozione o la progressiva insignificanza del religioso, ma “un’inserzione all’interno del diritto civile positivo di idee teologiche”: l’etica viene inclusa nel diritto pienamente da Pufendorf e Spinoza, ma lo è già in Hobbes e Leibniz, fino a quando, con Rousseau, la virtù diviene “espressione non più di una teologia o di una filosofia morale ma della coscienza eretta a religione civica”. A questo punto, assimilata la morale al diritto, rimane il diritto come sistema puramente autoreferenziale: di qui la necessità di trovare, all’interno stesso dell’ordinamento dello Stato, tutela al suddito, ormai solo – tramontata con le codificazioni di Napoleone l’antica pluralità degli ordinamenti giuridici - ed esposto al potere onnicomprensivo e sovrano. Così le “elaborazioni dei diritti dell’uomo, costituzionalismo, primato della legislazione sono i grandi frutti di questa stagione ma all’interno del rafforzamento dello Stato”.

Sembrerebbe che ogni volta che l’ordinamento giuridico, cioè lo Stato, ha definito il proprio ambito, abbia sempre sentito la necessità di giustificarlo: e così la Costituzione, come *Grundnorm*, giustifica, com’è noto, la “piramide a gradini” del nostro ordinamento giuridico. Così la Costituzione, pur essendo, come osserva Zagrebelski che prima abbiamo citato, puro diritto positivo, e non diritto naturale – anche se di fatto positivizza anche istanze proprie di diritto naturale secondo la ricostruzione storica velocemente prima tentata – di per sé, e proprio secondo Kelsen, “non vale come norma giuridica positiva, perché non è prodotta nel corso del procedimento del diritto; essa non è posta, ma presupposta come condizione di ogni posizione del diritto, di ogni procedimento giuridico positivo”. Lo Stato presuppone un *ubi consistam*: tramontata l’antica unità sacrale-politica del mondo, cioè col venire meno dell’idea del sacro romano impero, a questa subentrò, nel bene e nel male, l’idea di nazione: ma l’individualismo proprio della concezione occidentale dei diritti dell’uomo ha emancipato anche dall’idea di nazione, e rimane il problema di garantire la libertà del singolo senza un vincolo unificatore dei singoli preesistente a questa libertà. La Costituzione è un testo di partenza, e fonda l’unità logica del sistema. Ma, testo anch’esso legislativo, tuttavia non posto ma presupposto, richiede un fondamento ulteriore, proprio come esso stesso è stato presupposto a fondamento delle altre fonti del diritto.

*Il diritto vive di presupposti che non può garantire*

E’ quindi pienamente giustificata l’affermazione di E.W. Böckenförde, per la quale “lo Stato liberale, secolarizzato, vive di presupposti che esso di per sé non può garantire”. E questo legame precedente non è dato, come alcuni temono, dalle Chiese o dal cristianesimo di modo tale che tra le Chiese, e segnatamente la Chiesa cattolica, e lo Stato verrebbe a delinearsi una sorta di asimmetria, per la quale l’equilibrio sarebbe sbilanciato a sfavore dello Stato come bisognoso di fondamento, di contro alla maestà autoreferente del Papato o delle pretese veritative delle religioni: non è vero, semplicemente, che cercare un legame unificante precedente le libertà costituzionali “corrisponde a un’idea di democrazia protetta, a sovranità limitata”. Piuttosto, con le parole del costituzionalista tedesco, ne deriva che il diritto si rivela come “una mediazione tra politica ed etica, dove l’etica è intesa come l’ambito complessivo di ciò che nella società è l’*ethos* effettivo, che a sua volta può venire formato da fonti diverse (il mito, la religione, la Rivelazione cristiana, l’autonoma etica della libertà”. Esso si dà in una sua relativamente continua ridefinizione, rimanendo quindi realtà tutta umana e secolare: mediazione continua tra *entrambi* i fronti, e quindi irriducibile alla pura politicità ovvero

alla semplice eticità, come del resto la storia della civiltà europea dimostra. E così celebrare la Costituzione non può essere un esaltare o idolatrare un testo, per quanto nobile, ma rinvenirne le ragioni nella società, ragioni che sempre richiedono di essere riscoperte nella loro vivacità.

Vi è dunque un circolo virtuoso tra diritto, etica e politica, che continuamente si rinviano, e mai si escludono. La "norma ad una dimensione", cioè la giuridicità ridotta a pura espressione positiva e privata di ogni aggancio morale, diviene inevitabilmente *totalitaria*: questo è il fenomeno speculare, tipicamente occidentale, contrapposto al fondamentalismo islamico, dove invece la legge morale e religiosa viene a sostituire quella civile. Due manifestazioni di uno stesso problema, che nella sua radice si rivela come l'aver concepito il rapporto tra diritto, etica e politica come di esclusione reciproca, e non di rinvio. Così i nuovi possibili totalitarismi sono da un lato, nel nostro mondo, l'onnipotenza e la pervasività del diritto, e la ricostruzione antropologica della natura umana nella nascita, morte, sessualità, che essa determina, e i vari fondamentalismi religiosi, che fanno di Dio un *instrumentum regni*.

La riflessione avviata in questo 60° anniversario della carta vuole dunque essere un ripensare il fondamento della convivenza civile: non per trovarlo una volta per tutte o per fare scendere gli dèi sulla terra, ma nel continuo ridefinirsi dei problemi come inevitabilmente si danno nella nostra esperienza di mortali, contro ogni possibile dogmatismo, di parte clericale ma anche laica. La Costituzione non è i Dieci Comandamenti, un testo sacro o intoccabile: è invece una fonte del *sensu* della nostra società.

#### **NOTE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

H. Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, trad. it. a cura di R. Treves, *Lineamenti di dottrina pura del diritto* [1952], Torino 1977, 59.

H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, cit., 47.

Non già che H. Kelsen desiderasse questo, tutt'altro: "Importa qui anzitutto liberare il diritto da quel legame per cui è sempre stato unito alla morale, cioè debba essere buono. Con ciò naturalmente non si vuole certo mettere in dubbio l'esigenza che il diritto debba essere morale, cioè debba essere buono. [...] Si respinge solamente la concezione per cui il diritto come tale faccia parte integrante della morale", H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, cit., 56.

Th. Hobbes, *Leviathan*, Chicago 1952, 100. Lo Stato è un vero "dio mortale", e l'assolutezza del principe *legibus solutus* ricalca e traduce l'assolutezza divina. Siamo agli inizi della secolarizzazione, che affonda le proprie radici nell'universo teologico medievale.

"Stato di diritto" è lo Stato che agisce secondo le regole che lui stesso ha posto nella sua sovranità (*in der Weise des Rechts*, secondo la nota formula di F.J. Stahl): ma se le pone, è e rimane libero di porle altrimenti, o di non porle, non avendo nessun freno al proprio potere, che non sia meramente formale, come la divisione dei poteri o altri meccanismi puramente interni al sistema. Del resto, questa è anche la conclusione alla quale giungeva G. Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*, Darmstadt 19603, 613, cit. in M. La Torre, *Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica*, Milano 1996, 30. Così C. Schmitt, *Römischer Katholizismus und*

*politiche Form*, Stuttgart 19843, 41: "Jede Ordnung ist eine Rechtsordnung und jeder Staat ein Rechtsstaat", cit. in M. La Torre, *Disavventure del diritto soggettivo*, cit., 30.

Secondo quanto ci ha insegnato N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari 2004.

Cfr. N. Irti, *La tenaglia. In difesa dell'ideologia politica*, Roma-Bari 2008.

La domanda è posta acutamente da N. Irti, *Nichilismo giuridico*, cit., 11.

G. Zagrebelski, *Il diritto mite*, Torino 1992, 155.

A. Falzea, *Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto di diritto*, Milano 2008, 70.

Sul punto, rinvio all'opera di F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di Stato*, Milano 1984.

Cfr. G.R. Bacchin, *Anypotheton*, Roma 1975, 288.

H. Kelsen, *Lineamenti*, cit., 101: "Un ordinamento giuridico deve perdere la sua validità di fronte alla realtà che cessa di corrispondergli fino a un certo grado. La validità di un ordinamento giuridico [...] si trova pertanto in un sicuro rapporto di dipendenza col fatto che il comportamento reale di questi uomini corrisponde all'ordinamento giuridico, o anche, come si suol dire, alla sua efficacia". Ancora H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, Torino 19753, 241, aggiunge: "l'efficacia è condizione nel senso che un ordinamento giuridico, considerato come totalità, ed una singola norma giuridica non possono più considerarsi validi, quando cessano di essere efficaci".

Il che significa che facciamo esattamente quel che ha fatto Graziano a suo tempo, inventando il diritto canonico, distinguendolo cioè dalla morale e dalla teologia con cui era confuso nel primo millennio: com'è noto, questa è la tesi di H.J. Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition* [1983], trad. it. di E. Vianello, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998.

Cfr. O. De Bertolis, «Il cristianesimo e la civiltà giuridica europea», in *Civ. Catt.* 2005 II 145-156.

E.W. Böckenförde, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, Roma-Bari 2007, 48.

P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000, 463.

P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit., 401

P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit., 410.

Rinvio qui a O. De Bertolis, «Due secoli di codificazione» in *Civ. Catt.* 2004 II 357-363.

P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit., 419.

H. Kelsen, *Lineamenti*, cit., 99.

Cfr. E.W. Böckenförde, *Diritto e secolarizzazione*, cit. 52-53.

E.W. Böckenförde, *Diritto e secolarizzazione*, cit. 53.

Segnatamente G. Zagrebelski, *Contro l'etica della verità*, Roma-Bari 2008, 35-44.

G. Zagrebelski, *Contro l'etica della verità*, 21: "un'asimmetria a tutto danno dell'autorità dello Stato".

G. Zagrebelski, *Contro l'etica della verità*, 42.

E.W. Böckenförde, *Diritto e secolarizzazione*, cit. 27.

P. Prodi, *Una storia della giustizia*, cit., 480.

## **Economia, lavoro e contesto di vita di Francesco Paolo Casavola, docente di Storia del Diritto romano e Presidente emerito della Corte costituzionale**

Il sessantesimo compleanno della Costituzione repubblicana cade in una congiuntura particolarmente significativa della nostra vita politica. Si stanno costituendo partiti nuovi, il più possibile lontani dai loro antenati ideologici, e che esprimano i bisogni degli italiani delle nuove generazioni. Niente è rimasto della società di metà novecento. Le classi, la lotta di classe, l'interclassismo, giustificavano i partiti di allora, liberale, comunista, democratico-cristiano. Oggi l'individualismo di massa, come presago già vide Giuseppe Capograssi, ha originato la modernità liquida, secondo la formula suggestiva di Zygmunt Bauman. Lo scenario tecnologico non ha come luogo simbolico la fabbrica, ma l'ufficio, il laboratorio, la banca informatizzata, l'ospedale, gli studi dei media e il loro indotto pubblicitario. Non contano più operai e contadini, dinanzi agli innumerevoli addetti ai servizi del territorio. Le professioni intellettuali non sono più soltanto quelle della tradizione, dei legali, medici, ingegneri, insegnanti, ma delle tante e crescenti specializzazioni richieste dalle innovazioni tecnoscientifiche e di una economia di intermediazioni e di interdipendenze.

Il mercato del lavoro, per corrispondere ai nuovi aspetti tecnologici delle imprese che hanno sempre meno bisogno di addetti, adotta forme di rapporti flessibili e precarie, che non danno ai giovani, tolti dalla disoccupazione totale, nessuna certezza di futuro per progettare la propria vita. La crisi del modello familiare, definito dalla Costituzione società naturale fondata sul matrimonio, dà luogo ad unioni di fatto, cui si vorrebbero aggiungere convivenze omosessuali. La scuola va incontro ciclicamente a riforme incerte, tra preparazione culturale di base e formazione professionale, e l'università non è da meno, nell'affanno di una competizione su scale internazionale. La presenza sempre più estesa di immigrati provenienti da altre civiltà pone i problemi di una società multiculturale, multi-etnica, multi-religiosa. La laicità dello Stato, pur affermata dalla Corte costituzionale non come estraneità e indifferenza rispetto alla religione, ma come rispetto della libertà di coscienza in regime di pluralismo confessionale, ivi compresa la miscredenza, è declinata da gruppi e movimenti come ostilità al cattolicesimo o più integralmente al fenomeno religioso. Il progresso delle scienze biologiche e della medicina rende acute le questioni etiche sull'inizio e sulla fine della vita.

La partecipazione democratica dei cittadini ai riti referendari ed elettorali dovrebbe essere accompagnata da un costante rinnovamento della rappresentanza parlamentare e delle amministrazioni locali e non essere condizionata da propaganda e da un uso strumentale dei media. La percezione diffusa di tanti mutamenti intervenuti nel corso di sessant'anni, cui non sono tempestivamente seguiti i provvedimenti di organiche riforme, ha generato la rappresentazione di una Costituzione vecchia, che va cambiata. Si sono susseguite tre commissioni bicamerali nella IX, XI, XIII legislatura, per affrontare il tema di riforme costituzionali. L'unica modifica di vasto impianto è stata quella del titolo V della Costituzione, che regola il rapporto tra Regioni e Stato. Il tentativo della XIV legislatura di una più ampia riforma è stato sonoramente bocciato dal referendum popolare. Non intervenendo una revisione complessiva della Carta, i media hanno divulgato una numerazione di Prima, Seconda ed ora anche di Terza Repubblica. Alla prima, dei padri fondatori, sarebbe seguita quella della decapitazione della classe politica finita nei processi giudiziari di Tangentopoli. Da allora si è parlato di transizione ad una diversa Costituzione. E non essendo giunti ad alcun approdo progetti e programmi

dell'ormai longevo dibattito riformistico, si comincia a parlare di Terza Repubblica, non nata neppure la Seconda. In realtà la cultura costituzionalistica in Italia non ha mai avuto fortuna, né tra i cittadini, né nel ceto politico. Fu questa l'osservazione di Enrico De Nicola, nel discorso inaugurale della prima seduta pubblica della Corte costituzionale nel 1956, di cui egli fu il primo presidente. Provveda chi di dovere a diffondere la conoscenza della Costituzione, egli disse, prima che sia troppo tardi, perchè troppo tardi se può essere irrimediabile e grave per la vita di un individuo, lo è di più per quella di un popolo. Purtroppo di quel monito severo non si è tenuto il minimo conto. Noi continuiamo a non conoscere la nostra Costituzione, né nel suo testo, né nella interpretazione della giurisprudenza della Corte costituzionale, né nei modi con cui si discute nell'Assemblea costituente e nelle sottocommissioni che elaborano il progetto. Si sente disinvoltamente dire "cambiamo la Costituzione", come se cambiare fosse equivalente a riformare.

Cambiare Costituzione presuppone caducare quella vigente. E una Costituzione cada quando un regime politico cade, con un colpo di Stato o una rivoluzione o una guerra civile o una disfatta militare. Oppure quando la forma di Stato muta da monarchia a repubblica, da Stato unitario a Stato federale, o muta la forma di governo, da parlamentare a presidenziale, o si instaura una dittatura. Non siamo dinanzi a nessuna di queste eventualità. E allora si chiama a soccorso la obsolescenza di una Costituzione fatta quando l'Italia era per due terzi una nazione rurale, mentre oggi è uno dei paesi più industrializzati del mondo. Che dovremmo dire, allora, della Costituzione degli Stati Uniti d'America, del 1787, di tempi in cui si navigava in velieri e si viaggiava su diligenze a cavallo? Uno dei padri del Codice Napoleone diceva che le leggi hanno il diritto di diventare antiche. Figurarsi le costituzioni! Gli Stati che cambiano frequentemente costituzione rivelano società e popoli in crisi da cui non riescono a uscire. Cominciamo con conoscere meglio la nostra Costituzione, per avere con chiarezza il quadro delle sue necessarie modificazioni. Non si toccheranno i principi, a cominciare dal primo, che definisce la Repubblica fondata sul lavoro. C'è chi ha osato considerarlo come il relitto di una ideologia classista di stampo sovietico, ignorando la discussione nella sottocommissione costituente, mirante ad escludere una anche pallida eco di tale significato.

La tradizione liberale un secolo prima avrebbe magari citato la proprietà, ma un socialista democratico come Saragat ricordava che la proprietà divide, mentre il lavoro è un gesto, un'idea che unisce. Su questo principio di unità dei cittadini, l'Italia esce dall'età dei conflitti sociali, e diventa la democrazia dei diritti sociali. Il secondo principio, non per importanza ma per tempo storico del suo riconoscimento, è quello personalista, per cui gli esseri umani e le formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, sono titolari di diritti inviolabili, preesistenti allo Stato. Il terzo, quello di uguaglianza dei cittadini, senza discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, esce dal limite del costituzionalismo liberale, dell'eguaglianza formale dinanzi alla legge (*la loi c'est la meme pour tous* delle costituzioni della Francia rivoluzionaria), per entrare nella dinamica di uno Stato sociale di diritto, in cui la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. E se oltre i cittadini, tutti gli esseri umani hanno riconoscimento e protezione dei loro diritti, tutti hanno doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. I buoni frutti del solidarismo cattolico, dell'egualitarismo liberale, del socialismo europeo compongono una carta di valori, prima che di precetti. E sempre restando all'interno dei primi dodici articoli che si intitolano *Principi fondamentali*, incontriamo la estensione del lavoro a comprendere ogni attività o funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società; la natura unitaria della Repubblica, che pur si articola nelle autonomie locali; la tutela delle minoranze linguistiche; la laicità dello Stato; la libertà della cultura e della ricerca scientifica e tecnica; la

tutela dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico della Nazione; l'asilo politico allo straniero; il repudio della guerra, e le limitazioni della sovranità per un ordinamento che assicuri pace giustizia fra le Nazioni. Che cosa si potrà mai mutare di queste fondamenta della Repubblica? Per esse la nostra Costituzione appare a politici e studiosi stranieri come una delle Costituzioni più moderne e sagge del nostro tempo. E salvo qualche ritocco, per gli altri quattro titoli in cui è ordinata la Parte prima, che regola diritti e doveri dei cittadini, si può condividere lo stesso giudizio di piena attualità del nostro testo costituzionale.

Altro e diverso discorso va fatto per la parte seconda sull'ordinamento della Repubblica. La forma di governo scelta dai costituenti fu quella della Repubblica parlamentare e non presidenziale. Ma il parlamento bicamerale perfetto, cioè con due camere che hanno la stessa rappresentatività e gli stessi poteri, non fu l'idea guida dei padri fondatori, sì invece una soluzione di compromesso. Le due camere riflettevano l'antagonismo storico di re e Popolo, il Senato camera alta dei dignitari nominati dal monarca, la Camera dei deputati la camera bassa degli eletti dal popolo. Il passaggio dallo Stato monarchico allo Stato repubblicano avrebbe dovuto comportare, per quello spirito geometrico che non assiste sempre la razionalità dei processi storici, la scelta per un parlamento monocamerale. Era questa la determinazione della sinistra social-comunista, ma si temeva che ne nascesse un governo assembleare. Il cattolico Costantino Mortati progettò allora una seconda camera delle cosiddette aristocrazie tecniche, i cui componenti fossero eletti in categorie che esprimessero particolari requisiti di meriti e di competenze (presidenti della Repubblica o membri del governo, o di consigli regionali e comunali, professori d'università, magistrati e funzionari, membri elettivi di consigli superiori dell'amministrazione pubblica, o di ordini professionali o di camere di commercio o di organizzazioni sindacali o di imprese private).

Questa idea mortatiana avrebbe dato risposta alla esigenza di superare lo schema della rappresentanza indifferenziata dei cittadini, una testa un voto, per realizzare anche una rappresentanza delle formazioni sociali, che si sarebbe sempre potuta perfezionare, aggiornandola sulla evoluzione della società. Invece prevalse il disegno conservatore di una seconda camera identica alla prima, salvo che nei numeri, i senatori metà esatta, 315, dei 630 deputati, con l'effetto di mandare i testi legislativi in fase di confezionamento dall'una camera all'altra, con l'ovvio effetto di paralizzare o rendere tardivo e alterato il funzionamento del potere legislativo, e di costringere il governo ad usare ed abusare dello strumento, peraltro caduco e disorganico dei decreti-legge. Una riforma radicale consisterebbe nella pura e semplice eliminazione del Senato. Ma invece se ne ventila la trasformazione in una Camera delle Regioni, con una fantasia di ingegneria istituzionale che finora ha partorito mostri.

Il secondo nodo che dovrebbe essere sciolto dal riformatore costituzionale è quello del governo, o meglio del Capo del governo. Su questo punto i Padri costituenti lavorarono con l'incubo della ventennale dittatura fascista, appena abbattuta. Si volle un Presidente del Consiglio, secondo la metafora allora usata del direttore d'orchestra, alla mercè di delegazioni di ministri scelti dalle segreterie dei partiti, coalizzati nel governo, e che avevano convenuto la fiducia. La scelta parlamentare e la nomina da parte del Presidente della Repubblica erano nulla più che un rito. Un governo simile non può che essere debole. La durata meno che infra-annale dei governi repubblicani si deve a questa loro dipendenza da organi extracostituzionali, quali le segreterie dei partiti.

Restituire forza all'esecutivo significa indicazione del presidente del consiglio da parte dei cittadini elettori, nomina e revoca dei ministri prerogativa del capo del governo sulla base di un rapporto fiduciario, che fa della collegialità ministeriale un organismo coeso, nella piena responsabilità di chi lo dirige. Certo, c'è tanto da rivisitare e rivedere nell'ordinamento della Repubblica. La giustizia, ad esempio, è un altro caso del divario tra progetti elaborati in sottocommissione e il risultato del testo definitivo. Piero Calamandrei, Giovanni Leone e Gennaro Patricolo, presentarono tre distinti progetti, che se fossero stati adeguatamente combinati ci avrebbero risparmiato tante difficoltà del nostro sistema giustizia. A cominciare da una unità strutturale di giudici civili, penali, amministrativi, contabili, militari, della loro separazione strutturale e non solo funzionale dal pubblico ministero, per finire alla eliminazione del Ministro di giustizia, sostituito nei residuali compiti amministrativi da un Consiglio superiore della Magistratura, meglio e più autorevolmente definito come autogoverno di un unitario sistema di ogni giurisdizione.

Va da sé che, quando non si realizzano tempestivamente, le riforme premono con urgenze congiunturali e non epocali. I rapporti tra governo nazionale e governi locali rispondono alle prime, meno alle seconde. Il progresso delle tecnologie pone il problema se la frammentazione delle competenze territoriali corrisponda od invece ostacoli l'economia dei grandi bisogni e la realizzazione di infrastrutture che dall'intero paese si proiettano in Europa e nel mondo. In più la procedura di revisione, prevista nell'articolo 138 della Costituzione, era stata immaginata per correzioni di singoli articoli, dei loro sintagmi, non certo di intere parti organiche. Il tema metodologico, del come tecnicamente riformare il testo costituzionale, si affianca a quello sostanziale del come politicamente ammodernarlo. E non per un futuro breve, ma per quante generazioni, ancora venturose, cui dovremmo avere l'ambizione di lasciare una Costituzione ancora migliore di quella che abbiamo ricevuta dai nostri padri.

Nome file: Pastorale universitaria del Vicariato diocesano  
Directory: C:\Users\giva\Documents  
Modello: C:\Users\giva\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Titolo:  
Oggetto:  
Autore: girolamo valenza  
Parole chiave:  
Commenti:  
Data creazione: 16/11/2008 9.56.00  
Numero revisione: 3  
Data ultimo salvataggio: 16/11/2008 10.06.00  
Autore ultimo salvataggio: girolamo valenza  
Tempo totale modifica 11 minuti  
Data ultima stampa: 16/11/2008 10.06.00  
Come da ultima stampa completa  
Numero pagine: 12  
Numero parole: 5.771 (circa)  
Numero caratteri: 32.895 (circa)